

# COMUNE DI PARONA

## Provincia di Pavia

Repertorio n. .... del .....

**CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA**

**DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI PARONA: SEZIONE**

**PRIMAVERA E SEZIONE "BIM BUM BAM", PER GLI ANNI SCOLASTICI**

**2026/2027 E 2027/2028. CIG: \_\_\_\_\_**

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiSEI il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza

comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott.ssa \_\_\_\_\_,

Vicesegretario Comunale del Comune di Parona, autorizzato a rogare, nell'interesse del

Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- Dott. \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, che dichiara di

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della

Stazione Appaltante predetta, C.F. 83001230180/P.IVA 00531220184 che rappresenta

nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, in sostituzione del Responsabile

del Servizio Finanziario e Sociale, di seguito nel presente atto denominato

"Amministrazione Aggiudicatrice".

- Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (PV), il \_\_\_\_\_, C.F.

\_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante

dell'\_\_\_\_\_, con sede legale in via \_\_\_\_\_, -

\_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto

denominato "appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono

personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

**PREMESSO CHE**

- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Responsabile del Servizio Finanziario e Sociale del Comune, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di gara per il servizio di gestione della Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria di Parona: Sezione Primavera e Sezione "Bim Bum Bam", per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 nell'importo complessivo di € \_\_\_\_\_ e sono state definite le modalità di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, tramite piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel;
- con la suddetta determinazione è stata approvata la documentazione di gara ed è stato disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la gara è stata esperita su piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel in data \_\_\_\_\_ ed è risultata aggiudicataria del servizio di cui trattasi la \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ oltre ad € \_\_\_\_\_ di oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A., così come risulta dagli atti di gara approvati con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
- la spesa per l'esecuzione del servizio nel periodo sopra indicato è finanziata con mezzi propri del Bilancio comunale;
- l'appaltatore è in regola con gli obblighi contributivi nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L. come si evince dal certificato DURC rilasciato in data \_\_\_\_\_, agli atti del competente Ufficio;

- tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia è stata inoltrata in data

\_\_\_\_\_ la richiesta telematica di comunicazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.

159/2011, protocollo n. \_\_\_\_\_; considerato che è decorso il termine di cui all'art. 92

del D.Lgs. 159/2011, le parti procedono alla stipulazione del presente contratto anche in

assenza di informazione antimafia, fermo restando che il Comune recederà dal contratto

qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84 comma 4 del

D.lgs. 159/2011;

- l'appaltatore è in regola con le norme di cui all'art. 17 della legge 68 del 12.03.1999, in

materia di diritto al lavoro dei disabili, così come si evince dalla autocertificazione agli

atti del competente ufficio;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2 - Oggetto**

Il Comune di Parona, in persona del Responsabile del Servizio Finanziario e Sociale, dott.ssa

Pertile Samantha, in esecuzione della determinazione della medesima n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, affida alla \_\_\_\_\_ con sede

legale a \_\_\_\_\_, che in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante sig.

\_\_\_\_\_, sopra generalizzato, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio

di gestione della Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria di Parona: Sezione Primavera e

Sezione "Bim Bum Bam", per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

#### **Art. 3 - Prezzo**

Il corrispettivo dovuto dal Comune per il pieno e perfetto adempimento delle obbligazioni

dedotte nel presente contratto è stabilito in € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) oltre

ad € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) di oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A. nella

misura prevista dalla normativa vigente. Il valore del presente contratto ammonta pertanto ad

€ \_\_\_\_\_ oltre ad I.V.A.

#### **Art. 4 - Modalità di esecuzione**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle

norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, dalla

determinazione di aggiudicazione definitiva n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge,

e da tutti gli elaborati del Progetto approvati con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

esecutiva ai sensi di legge, e dei quali il Presidente e Legale Rappresentante sig. \_\_\_\_\_

dichiara di avere piena ed integrale conoscenza avendone acquisita la disponibilità in sede di

gara e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, pur non essendo materialmente

allegati.

#### **Art. 5 – Penali**

In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti con il presente contratto, saranno

applicate le penali previste dall'art. \_\_\_\_\_ del Capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 6 – Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto nei casi

previsti dall'art. \_\_\_\_\_ del Capitolato speciale d'appalto. In tali casi, la risoluzione si verificherà

di diritto quando il Comune comunicherà all'appaltatore, mediante lettera raccomandata o

PEC, la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva.

#### **Art. 7 – Codice di comportamento**

Le parti, consapevoli dell'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di estendere, per quanto

compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (*“Regolamento recante*

*codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo*

*30 marzo 2001, n. 165) e di cui al vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Parona nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere o servizi in favore dell'Amministrazione pubblica, danno atto che il presente contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di violazione, da parte dei collaboratori dell'appaltatore, degli obblighi derivanti dal suddetto codice di comportamento, in quanto applicabili.*

*Detti codici, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, l'appaltatore dichiara di conoscere e di averne preso visione, da reperire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Parona.*

**Art. 8 – Cauzione definitiva**

A garanzia delle obbligazioni come sopra assunte, l'appaltatore ha costituito cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_ mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ emessa dalla compagnia \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ; detta garanzia resterà vincolata a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultanti dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni

stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore

L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

#### **Articolo 9 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione**

L'appaltatore assume la responsabilità per eventuali danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i suoi dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi o al Comune in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il Comune da ogni pretesa per danni contro di esso eventualmente avanzata da terzi.

A tal fine l'appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_ emessa dalla compagnia \_\_\_\_\_ – a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di € \_\_\_\_\_. Sono a totale carico dell'appaltatore la franchigia e lo scoperto stabiliti dalla Compagnia assicuratrice, in base alle condizioni generali di assicurazione ed altresì il risarcimento dei danni eccedenti il predetto massimale.

#### **Articolo 10 – Obblighi dell'appaltatore verso i suoi dipendenti**

L'appaltatore si obbliga ad osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per il tempo e nei luoghi in cui devono svolgersi i servizi e a versare i contributi previdenziali ed assicurativi agli Istituti di legge per i propri dipendenti. La Ditta si impegna sin da ora al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni.

**Articolo 11 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

L'appaltatore si impegna inoltre ad inserire in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale, a pena di nullità, una espressa clausola in merito al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra richiamata.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'eventuale inadempimento delle proprie controparti (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 12 – Pagamenti**

Il pagamento delle somme spettanti all'appaltatore verrà effettuato secondo il disposto dell'art. \_\_\_\_\_ del Capitolato speciale d'appalto. L'I.V.A. sarà versata all'Erario in osservanza delle norme fiscali vigenti.

**Articolo 13 – Obblighi dell'appaltatore**

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, relativi anche alle imprese subappaltrici. L'appaltatore si assume, inoltre, l'obbligo di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94 - 97 del D.lgs. n. 36/2023. Richiamato il testo dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale dispone quanto segue: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma

sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”, il sig. \_\_\_\_\_ sopra

generalizzato, nella qualità menzionata in premessa ha dichiarato che nei confronti

dell'appaltatore non sussiste il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione

previsto dal sopra riportato articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per

violazione del divieto stabilito dal medesimo comma.

L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle

disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi

responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento

controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

#### **Art. 14 – Cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come

disposto dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

È esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del

Committente. Trova applicazione l'articolo 120, comma 12 e l'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 e

s.m.i.

Previa autorizzazione del Comune, le prestazioni del servizio che l'appaltatore ha indicato a

tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i

limiti e le modalità previste dal Capitolato e dalla normativa vigente in materia.

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 15 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'appaltatore;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato secondo quanto previsto dall'All.

II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

**Art. 16 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di accordo bonario e transazione di cui agli artt. 210, 211 e 212 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali saranno risolte di comune accordo tra le parti.

Nel caso di controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione Comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione, interpretazione, validità e risoluzione del contratto che non siano attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo, è competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni**

L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

#### **Art. 18 - Oneri, stipula e registrazione**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di registro, tasse di segreteria ecc.), sono a totale carico dell'appaltatore anche laddove risultasse un ammontare maggiore a seguito di accertamento da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui ne richiedono la registrazione con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.4.

L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nella sede del Comune in Parona – Piazza Signorelli, n.1.

#### **Articolo 19 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016**

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati

personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine

esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Parona

quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del

Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter

adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento

del servizio di gestione della Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria di Parona: Sezione

Primavera e Sezione "Bim Bum Bam", per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa

applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un

diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso

potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle

che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e

comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun

modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di

comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti

e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi

ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della

Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione

dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di

dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, del D.Lgs.n.36/2023 s.m.i..

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere integralmente e di accettare:

- a) Informativa ai fornitori sul trattamento dei dati personali;
- b) Capitolato speciale d'appalto;
- c) DUVRI;
- d) polizze di cui ai precedenti articoli 8 e 9;
- e) offerta tecnica.

I documenti sopra indicati non sono materialmente uniti al contratto e vengono conservati agli atti del Comune.

Il presente atto, formato in modalità elettronica, è stato redatto da personale di mia fiducia sotto il controllo di me Ufficiale Rogante, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e si compone di n. \_\_\_\_\_ pagine video.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti che lo dichiarano integralmente conforme alle loro volontà dispensandomi dalla lettura di tutti gli atti e documenti allegati per averne già, prima d'ora, presa visione e conoscenza e che insieme con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale", verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

**Per l'Amministrazione Aggiudicatrice**

Dott. \_\_\_\_\_

**Per l'Appaltatore**

Sig. \_\_\_\_\_

**Il Vicesegretario Comunale**

Dott. \_\_\_\_\_